

(È approvato.)

Leggo ora il 2° paragrafo: « Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito, che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7 si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. »

(È approvato.)

Paragrafo 3°: « Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal 1° gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla ricadenza a vantaggio dei comuni stessi dalla cessazione delle pensioni. »

Occorrerebbero qui le modificazioni da me accennate.

**PISANELLI.** Domando la parola. (*Rumori*)

Quest'ultima parte, secondo la mia opinione, è quasi superflua, come diceva l'onorevole presidente, poichè le due prime parti dell'articolo fissano i diritti e gli obblighi di ciascun comune di tutto il regno; nella terza parte vi è l'eccezione che riguarda solo il tempo da cui comincia a decorrere il pagamento di questo quarto a favore dei comuni siciliani: nondimeno quando si volesse mantenere questo paragrafo potrebbe dirsi « con la devoluzione a vantaggio dei comuni stessi della cessazione delle pensioni. »

**PRESIDENTE.** Ripeto, che questa modificazione riguarda la locuzione, e non la sostanza della disposizione. La cessazione delle pensioni non può devolversi, nè ricadere.

Potrebbe dirsi piuttosto, se così piace: « colla devoluzione a vantaggio dei comuni di quanto risulterà dalla cessazione delle pensioni. » (*Sì! sì!*)

Allora pongo ai voti il paragrafo 3° dell'articolo 38 con questa lieve modificazione.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 4.

« Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato. »

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 5.

« Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplate nell'articolo 34, i di cui edifizii devono essere conservati a spese del fondo del culto. »

(È approvato.)

Ora debbo mettere ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Coriolano Monti. È in questi termini:

« Conforme disposizione si estende ai comuni dell'Umbria che nel 1860 si trovavano nelle condizioni della Sicilia. »

Veramente questa questione è stata riservata. Non può dirsi che su di essa sia stata chiusa la discussione;

prego però l'onorevole Monti ad essere più breve che sia possibile

**MONTI CORIOLANO.** Sarò brevissimo, e mi restringerò a poche riflessioni di fatto.

Quantunque con dati statistici alla mano, tratti da documenti ufficiali accuratamente svolti, io potessi dimostrare che la rendita netta delle proprietà che chiamerò per brevità claustrali, le quali sono o perverranno in mani del demanio uguali (in ragione di popolazione) a lire 234 ogni cento anime in Sicilia ed a 370 in Umbria; mentre nel restante d'Italia quel rapporto varia tra gli estremi di 100 a 16: quantunque con gli stessi dati statistici potessi dimostrare come la Commissione sia caduta in inganno quando ha scambiato il totale di undici mila claustrali di ambo i sessi nell'Umbria per i soli frati mendicanti della provincia; tuttavia attesa l'ora tarda ed il giusto desiderio della Camera di venire ad una decisione, omai chiara, rinunzio al facile compito che avrei di mostrare la bontà del mio assunto e della legittimità della causa presa a sostenere, ritirando la mozione speciale in pro dell'Umbria: ritenuto d'interpretare dirittamente il patriottismo di quella contrada nel contentarsi del risultato conseguito, nel non ambire distinzione speciale per quanto giustificata, e nel rientrare alla vece nella legge generale testè votata per tutte le provincie continentali del regno.

**PRESIDENTE.** Avendo l'onorevole Monti ritirata la sua aggiunta pongo ai voti l'articolo 38 della Commissione nel suo complesso, poichè è stato votato per divisione nelle sue parti.

Chi lo approva nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Debbo ora porre ai voti l'articolo 39 che rimase parimenti sospeso.

Se ne dà lettura:

« Rimangono estinti i crediti appartenenti a corporazioni o ad altri enti ecclesiastici soppressi, che vennero posti a carico dello Stato, in disgravio dei comuni siciliani col decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, richiamato col reale decreto del 29 aprile 1863, numero 1223.

« Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito da questa legge.

« Saranno assunti dal fondo per il culto i debiti della suindicata natura a favore di corpi morali ecclesiastici non soppressi e la prestazione corrispondente ai debiti medesimi che fosse dovuta agli odierni investiti di benefizi colpiti da soppressione. »

**RAELLI, relatore.** L'ultimo paragrafo si sopprime, perchè riguarda i beneficii.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti quest'articolo 39, tranne l'ultimo paragrafo.

(È approvato.)